



Ministero

*per i beni e le attività culturali
e per il turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
Servizio V

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class 34.19.04/fasc. ABAP 380

Allegati: //

Roma, vedi intestazione digitale

All'

**Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro per i beni e le attività
culturali e per il turismo**
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

All'

**Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare**
**Direzione generale per la crescita
sostenibile e la qualità dello sviluppo**
**Divisione V – Sistemi di
valutazione ambientale**
cress@pec.minambiente.it

Alla

Regione Puglia
**Dipartimento Mobilità, Qualità urbana,
Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio**
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio V.I.A. e V.Inc.A.
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: [ID_VIP: 4048] **CASTELLUCCIO DEI SAURI (FG): Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza pari a 43,20 MW, sito nel comune di Castelluccio dei Sauri (FG) e relative opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel Comune di Deliceto (FG).**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA.

Proponente: Wind Energy Castelluccio S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).

p.c.

All'

**Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare**
segreteria.capogab@pec.minambiente.it

All'

**Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare**
**Commissione tecnica di
verifica ambientale VIA-VAS**
ctva@pec.minambiente.it



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Al **Servizio II Scavi e tutela del
patrimonio archeologico**
mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

Alla **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le province di
Barletta, Andria, Trani e Foggia**
mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, relativo alla “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137*”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO l’art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;

VISTO l’articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*” (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali” ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, registrato presso la Corte dei Conti al n. 1-2971 del 30 agosto 2019, con il quale, a far data dal 6 agosto 2019, è conferito all’arch. Federica Galloni l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio;

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, pubblicato sulla G.U. 16 del 21/01/2020, entrato in vigore il 05/02/2020, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTO che l’ex Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanea (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle “Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.” (Rev. 4 del 03/12/2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf);

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette “Specifiche Tecniche”, oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell’ex Direzione generale PBAAC, resa pubblica sul relativo sito istituzionale all’indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione “Normativa”, paragrafo “Archivio normativa”;

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell’ex Direzione Generale PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, “Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici”, pubblicata sul sito istituzionale all’indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione “Normativa”, paragrafo “Archivio normativa”;

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell’ex Direzione generale PBAAC n. 6/2010 del 19/03/2010, “Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale”, pubblicata sul sito istituzionale all’indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione “Normativa”, paragrafo “Archivio normativa”;

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell’ex Direzione generale Belle arti e paesaggio n. 3/2016 del 12/01/2016, “Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici”, pubblicata sul relativo sito istituzionale all’indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione “Normativa”, paragrafo “Archivio normativa”;

CONSIDERATO che la Wind Energy Castelluccio S.r.l., con nota del 16/04/2018 ha presentato l’istanza per l’avvio del procedimento di VIA ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato con D. Lgs. 104/2017, relativa al progetto di un impianto eolico che prevede la realizzazione di 12 aerogeneratori ciascuno della potenza unitaria di 3,6 MW per una potenza complessiva di 43,20 mW, nel territorio comunale di Castelluccio dei Sauri (FG) e opere connesse ricadenti anche nel Comune di Deliceto (FG), con cavidotto interno di circa 21 di lunghezza, cavidotto esterno di km 4,5 ca. e nuova viabilità per una lunghezza di km 5,22;



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.R.U. 10903 del 10/05/2018, dopo aver verificato la conformità della documentazione presentata con la suddetta istanza di VIA dalla Wind Energy Castelluccio S.r.l., ha provveduto a comunicare l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito web e la procedibilità dell'istanza;

CONSIDERATO che la Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, con nota prot. n. 15974 del 12/06/2018, in cui ha chiesto alla Soprintendenza ABAP di Barletta-Andria-Trani e Foggia e ai Servizi II e III di questa Direzione generale di comunicare le proprie valutazioni sul progetto di cui trattasi;

CONSIDERATO che la Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, con successiva nota prot. n. 20425 del 26/07/2018, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 152/2006, ha richiesto all'autorità competente di acquisire dalla Società Veneta Energia S.r.l., taluni approfondimenti e integrazioni alla documentazione progettuale pubblicata sulla piattaforma web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, più precisamente:

< 1. *La documentazione presentata dalla Società è carente dell'analisi e della valutazione dei probabili impatti dell'intervento proposto sul patrimonio archeologico, quale parte del patrimonio culturale, come prevista nell'Allegato VII alla Parte Seconda Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale. La Carta del Rischio archeologico dovrà essere integrata con i seguenti elaborati grafici:*

-Carta dei siti archeologici e delle Unità topografiche, su base IGM con sovrapposizione del progetto dell'impianto eolico in esame, contenente puntuale posizionamento delle aree di interesse archeologico tramite apposizione in pianta della numerazione attribuita a ciascun sito e/o UT nel testo della Relazione;

-Carta del Rischio archeologico su base IGM con sovrapposizione del progetto dell'impianto eolico in esame, con differenziazione cromatica relativa a rischio alto/medio/basso in riferimento al progetto dell'impianto stesso.

2. *L'area di analisi degli impatti generati dall'intervento (costituita da aerogeneratori dell'altezza complessiva di 180 m.) sul patrimonio culturale (archeologico, architettonico e paesaggistico), non potrà essere inferiore all'ambito distanziale previsto dalle "Linee Guida di cui al DM 10 settembre 2010 (punto 14.9, lett. c), indicato al punto b) del paragrafo 3.1 e al punto e) del paragrafo 3.2 dell'Allegato 4 delle Linee Guida, calcolato dall'altezza massima degli aerogeneratori, data dalla somma dell'altezza al mozzo e del raggio delle pale eoliche.*

La suddetta verifica, a carico del SIA, risulta necessaria in tale fase del procedimento VIA al fine di non dover duplicare le valutazioni di questo Ministero in merito alla compatibilità paesaggistica del progetto proposto e pervenire, pertanto, alla determinazione di una univoca posizione di questa Amministrazione relativamente agli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale e sul paesaggio.

Si chiede pertanto di elaborare delle cartografie adeguate a rappresentare, nell'ambito distanziale pari a 9 chilometri da ciascun aerogeneratore, il patrimonio culturale di cui al D. Lgs. 42/2004, nonché gli ulteriori contesti, comprensivi delle segnalazioni archeologiche e architettoniche presenti in detta area vasta, come riportati nelle cartografie del PPTR, predisponendo delle significative fotosimulazioni finalizzate a verificare gli impatti dell'intervento su detto patrimonio.

3. *Si prende atto che nell'analisi degli impatti cumulativi predisposta dalla Società Wind Energy Castelluccio s.r.l. si è tenuto conto dell'ambito distanziale come definito dal DM del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti". Considerato comunque che la Regione Puglia, con la D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamentazione degli aspetti tecnici", emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, ha definito una specifica metodologia di analisi degli impatti cumulativi, in particolare indicando al paragrafo "II - Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario" come verificare e valutare l'incidenza delle trasformazioni introdotte da tutti gli impianti sulle figure territoriali del PPTR contenute nell'Area Vasta di Indagine (AVI) pari a 20 Km di distanza dagli aerogeneratori e*



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

ritenuto necessario, a completamento di quanto già trasmesso, che venga verificato che "il cumulo prodotto dagli impianti presenti" nell'AVI non interferisca con le regole di riproducibilità delle invarianti strutturali come indicate e descritte nella Sezione B delle Schede degli Ambiti paesaggistici del PPTR, si chiede di integrare la documentazione progettuale con elaborati secondo quanto sopra indicato, e dettagliatamente riportato nel paragrafo "II - Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario", di cui all'allegato alla D.D. n. 162/2014. >;

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. 18674 del 09/08/2018, ha trasmesso alla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS la richiesta di integrazioni di questa Direzione generale invitando la stessa ad includere nell'eventuale propria richiesta di documentazione integrativa anche quella di questo Ministero;

CONSIDERATO E VALUTATO che in data 07/11/2018 è stato effettuato un sopralluogo convocato dalla Commissione tecnica VIA-VAS del MATTM con nota n. CTVA -2018-3714 del 19/10/2018 al quale ha partecipato anche la Soprintendenza competente;

ACQUISITO il parere non favorevole reso dalla Regione Puglia espresso con Del. G.R. n.153 del 30/01/2019, in conformità al parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 07/06/2018 e alle posizioni prevalenti espresse dagli Enti con competenza in materia ambientale coinvolti;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Sede Puglia reso in data 05/09/2019 con le relative prescrizioni;

CONSIDERATO che la Società proponente, con nota del 12/09/2019, ha trasmesso le integrazioni, richieste pubblicate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in data 13/09/2019 sulla piattaforma web dedicata, al seguente indirizzo: <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1769/3131?Testo=&RaggruppamentoID=175#form-cercaDocumentazione>;

CONSIDERATO che la Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, con nota prot. n. 27712 del 7/10/2019, ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente e ai Servizi II e III di questa Direzione generale di esaminare le integrazioni trasmesse dalla Società proponente e pubblicate sulla piattaforma web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fornendo poi nuove e definitive valutazioni sul progetto di cui trattasi, alla luce della documentazione integrativa trasmessa;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Andria-Barletta-Trani e Foggia, ricevuti ed esaminati gli elaborati del progetto e del SIA, nonché la documentazione integrativa, con nota prot. n. 8782 del 22/10/2019, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale che di seguito si riporta integralmente:

<In riscontro alla nota di codesta DG ABAP Servizio V del 07.10.2019 prot. 27712-P, acquisita in atti in data 08.10.2019 prot. 8311, esaminata l'intera documentazione progettuale comprensiva delle integrazioni richieste da codesta DG con nota prot.n. 20425 del 26.07.2018 pubblicata sulla piattaforma web del Ministero dell'Ambiente, si fornisce il parere di competenza.

Il parco eolico in progetto risulta contraddistinto da una wind farm costituita dalla presenza di n. 12 aerogeneratori ricadenti all'interno del territorio di pertinenza del Comune di Castelluccio dei Sauri in località "Cisterna", "Posta Cisternola", "Sterparo" con opere di connessione ricadenti nel comune di Deliceto.

L'area buffer, in particolare, interseca i seguenti territori comunali: Castelluccio dei Sauri, Ascoli Satriano, Ordona, Foggia, Troia, Orsara di Puglia, Bovino, Deliceto.

Ogni singolo aerogeneratore sviluppa una potenza nominale di 3,60 MW, presenta un'altezza al mozzo di 110 mt e un diametro del rotore di 140 mt, per un'altezza complessiva pari a 160 mt.

La potenza complessiva del parco proposto è pari a 43,20 MWe.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Sono inoltre previste le seguenti opere:

- realizzazione di 12 piazzole di pertinenza degli aerogeneratori (delle dimensioni di 55 mt x 40 mt con adiacente piazzola di stoccaggio di 15 mt x 70 mt);
- linee elettriche in cavo interrato MT;
- realizzazione di nuova viabilità per una lunghezza complessiva di 5.215 mt ed adeguamento della viabilità esistente per una lunghezza complessiva di 5.767 mt;
- realizzazione di una "sottostazione elettrica trasformazione e consegna" in comune di Deliceto.

Gli impatti derivanti dall'inserimento del parco eolico proposto vanno valutati nell'ambito di un'area buffer pari a 50 volte l'altezza complessiva degli aerogeneratori, che, nel caso specifico, risulta di 8,00 km, in base alle specifiche Linee Guida nazionali (D.M. 10/09/2010, Allegato IV, paragrafo, 3.1 lett. b).

Nel quadro di riferimento del PPTR l'area vasta interessata dall'intervento ricade nell'Ambito Territoriale "Tavoliere", Figura territoriale paesaggistica "Lucera e le serre dei Monti Dauni".

VALUTAZIONE DELL'IMPIANTO

La presente istruttoria è redatta secondo quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare: Linee Guida Nazionali (D.M. 10/09/2010); Indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi DGR 2122 del 23/10/2012; tenendo conto quanto previsto dagli Obiettivi di qualità e dallo Scenario Strategico della Scheda d'Ambito "Tavoliere" del Piano Paesaggistico PPTR che interessa l'area e Linee guida impianti FER del PPTR (Elab. 4.4.1 parte 1 e 2), infine, per valutazioni in ordine agli aspetti archeologici, la Parte II del Codice dei BB.CC.

Si osserva che, ai sensi dell'art. 89, comma 1, lettera b2 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.T.R., sono considerati interventi di rilevante trasformazione, ai fini dell'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di V.I.A.

L'art. 91 delle medesime N.T.A. sancisce che "con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 co. 1 lett. b2, oggetto dell'accertamento è anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito".

La presente istruttoria è redatta secondo quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare: Linee Guida Nazionali (D.M. 10/09/2010); Indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi DGR 2122 del 23/10/2012; tenendo conto di quanto previsto dagli Obiettivi di qualità e dallo Scenario Strategico delle Schede d'Ambito del Piano Paesaggistico PPTR che interessano l'area (Ambito "Tavoliere" - Figura Territoriale "Lucera e le serre dei Monti Dauni") e Linee guida impianti FER del PPTR (Elab. 4.4.1 parte 1 e 2), infine, per valutazioni in ordine agli aspetti archeologici, la Parte II e III del Codice dei BB.CC.

Si rileva, preliminarmente, che a questo Ufficio risultano due istanze dello stesso soggetto proponente, riguardanti due parchi limitrofi di pari potenza connessi alla medesima sottostazione di Deliceto che, pur se ricadenti in territori comunali diversi (Castelluccio dei Sauri: Wind Energy Castelluccio/Ascoli Satriano: Wind Energy Ascoli), nell'insieme costituirebbero - sul piano paesaggistico ed archeologico - un unico parco con 24 aerogeneratori.

Ciò premesso, ai fini della valutazione di merito, si fa riferimento innanzitutto allo **Scenario Strategico del PPTR (4.4.1 - parte prima: Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile)**. L'obiettivo strategico 10, in particolare, stabilisce l'importanza della qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili.

In particolare

a1.1 Finalità

"Il PPTR propone di favorire la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate. Occorre in questa direzione ripensare alle aree produttive come a delle vere e proprie centrali di produzione energetica dove sia possibile progettare l'integrazione delle



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

diverse tecnologie in cicli di simbiosi produttiva a vantaggio delle stesse aziende che usufruiscono della energia e del calore prodotti. Tutto questo si colloca nel più ampio scenario progettuale delle Aree produttive paesisticamente e ecologicamente attrezzabili (APPEA vedi linee guida).

La concentrazione di impianti nelle piattaforme industriali da un lato riduce gli impatti sul paesaggio e previene il dilagare ulteriore di impianti sul territorio, dall'altro evita problemi di saturazione delle reti, utilizzando le centrali di trasformazione già presenti nelle aree produttive."

a1.2 Obiettivi specifici del PPTR

"Progettare il passaggio dai "campi alle officine", favorendo la concentrazione delle nuove centrali di produzione di energia da fonti rinnovabili in aree produttive o prossime ad esse."

B1.2 Il progetto

B1.2.1 Obiettivi

-Eolico come progetto di paesaggio

"Sviluppare le Sinergie: orientare le trasformazioni verso standard elevati di qualità paesaggistica

L'eolico diviene occasione per la riqualificazione di territori degradati e già investiti da forti processi di trasformazione. La costruzione di un impianto muove delle risorse che potranno essere convogliate nell'avvio di processi di riqualificazione di parti di territorio, per esempio attraverso progetti di adeguamento infrastrutturale che interessano strade e reti, in processi di riconversione ecologica di aree interessate da forte degrado ambientale, nel rilancio economico di alcune aree, anche utilizzando meccanismi compensativi coi Comuni e gli enti interessati.

Concentrare la produzione da impianti di grande taglia

Dai campi alle officine: si prevede la concentrazione dell'eolico nelle aree industriali pianificate, attraverso la localizzazione di impianti di grande e media taglia lungo i viali di accesso alle zone produttive, nelle aree di pertinenza dei lotti industriali, in prossimità dei bacini estrattivi; del mini eolico sulle coperture degli edifici industriali."

b1.2.3.2 On shore di medie e grandi dimensioni

"In accordo con le indicazioni delle Linee Guida Ministeriali, il PPTR privilegia le localizzazioni in aree idonee già compromesse da processi di dismissione e abbandono dell'attività agricola, da processi di degrado ambientale e da trasformazioni che ne hanno compromesso i valori paesaggistici."

B1.2.4 Impatti cumulativi: criteri e orientamenti metodologici

"Occupazione di suolo

Sottrazione di suolo agricolo ed occupazione di suolo diretta e indiretta sono due aspetti fondamentali da prendere in considerazione nella valutazione degli impatti cumulativi. La presenza di più impianti infatti non solo sottrae suolo all'agricoltura ma frammenta le matrici agricole; l'apertura di nuove strade e le tracce dei cavidotti modificano gli aspetti culturali, e la loro omogeneità alterando il paesaggio agrario. Inoltre l'occupazione di suolo indiretta definita in base alle distanze di sicurezza che pregiudicano alcuni usi del suolo in prossimità degli impianti eolici condiziona le future trasformazioni del territorio."

Per quanto riguarda la disciplina di tutela, si fa riferimento agli Obiettivi di qualità previsti dal PPTR (allegato 5.3 Ambito "Tavoliere", Figura "Lucera e le serre dei Monti Dauni").

Rispetto alla Struttura e componenti antropiche e storico-culturali le direttive mirano a favorire azioni di tutela per «salvaguardare l'integrità, le trame e i mosaici culturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito», per "conservare e valorizzare l'edilizia e i manufatti rurali storici diffusi e il loro contesto di riferimento attraverso una conversione multifunzionale dell'agricoltura", per "valorizzare i sistemi dei beni culturali nel contesti agro ambientali".

Nella Sezione B 2.2.1 Trasformazioni in atto e vulnerabilità della figura territoriale si rileva quanto segue.

"La natura essenzialmente agricola del Tavoliere è frammentata da frequenti localizzazioni in campo aperto di impianti fotovoltaici, mentre la sua orizzontalità e apertura è minacciata sempre più spesso dalla



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

realizzazione di elementi verticali impattanti, soprattutto le torri eoliche che in numero sempre maggiore interessano tutto l'ambito. I nuovi impianti tecnologici, insieme al dilagare scomposto dell'edificazione nel territorio rurale portano all'indebolirsi del sistema di tratturi e tratturelli, con il loro complesso di edifici e pertinenze (masserie, poste, taverne rurali, chiesette, poderi).

Nella stessa sezione inoltre si rappresenta che "Forte è l'alterazione delle visuali determinata dalla realizzazione di impianti di FER".

INTERFERENZE DELL'IMPIANTO PROPOSTO

Aerogeneratori (si è considerato un buffer di 1000 m)

(Interferenze con BP e UCP ai sensi del vigente PPTR della Regione Puglia)

C1

BP Fiumi, torrenti, acque pubbliche: Canale Nannarone e Vallone Valle del Forno (R.d. 20/12/1914 n. 6441 in G.U. n.93 del 13/04/1915) (dist. circa 220 m)

C2

BP Fiumi, torrenti, acque pubbliche: Canale Nannarone e Vallone Valle del Forno (R.d. 20/12/1914 n. 6441 in G.U. n.93 del 13/04/1915) (dist. circa 100 m)

C3

UCP Versanti (dist. circa 200 m)

UCP Testimonianze stratificazione insediativa (rischio archeologico): Cisternola – villaggio (dist. circa 600 m)

C4

UCP Versanti (dist. circa 190 m)

C5

UCP Testimonianze stratificazione insediativa (rischio archeologico): Cisternola – villaggio (dist. circa 700 m)

C6

BP Acque pubbliche: Canale Pozzo Vitolo (dist. circa 800 m)

UCP Paesaggi rurali: Parco Agricolo Multifunzionale di Valorizzazione del Cervaro (dist. circa 800 m)

UCP Testimonianze stratificazione insediativa (Siti storico-culturali): Masseria Posticchio (dist. circa 550 m)

UCP Area di rispetto delle comp. cult. e insediative (siti storico-cult.): UC Area rispetto componenti culturali insediative Stratificazione (dist. circa 470 m)

C7

UCP vincolo idrogeologico (dist. circa 350 m)

UCP Testimonianze stratificazione insediativa (Siti storico-culturali): Masseria Posticchio (dist. circa 800 m)

UCP Area di rispetto delle comp. cult. e insediative (siti storico-cult.): UC Area rispetto componenti culturali insediative Stratificazione (dist. circa 700 m)

UCP Testimonianze stratificazione insediativa (Siti storico-culturali): Masseria Catenaccio (dist. circa 750 m)

UCP Area di rispetto delle comp. cult. e insediative (siti storico-cult.): UC Area rispetto componenti culturali insediative Stratificazione (dist. circa 900 m)

C8

UCP Versanti (dist. circa 700 m)

UCP Testimonianze stratificazione insediativa (rischio archeologico): Cisternola – villaggio (dist. circa 800 m)

C9



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

UCP Versanti (dist. circa 150 m)

UCP Testimonianze stratificazione insediativa (rischio archeologico): Cisternola – villaggio (dist. circa 750 m)

C10

BP Fiumi, torrenti, acque pubbliche: Canale Nannarone e Vallone Valle del Forno (R.d. 20/12/1914 n. 6441 in G.U. n.93 del 13/04/1915) (dist. circa 250 m)

UCP - Testimonianze stratificazione insediativa (rischio archeologico): Masseria Cisterna III – villaggio (dist. circa 160 m)

C11

BP Boschi (dist. circa 400 m)

UCP Aree di rispetto dei boschi (dist. circa 300 m)

C12

BP Boschi (dist. circa 570 m)

UCP Aree di rispetto dei boschi (dist. circa 500 m)

UCP Formazioni arbustive in evoluzione naturale (dist. circa 50 m)

Cavidotti di connessione interni ed esterni

(Interferenze con BP e UCP ai sensi del vigente PPTR della Regione Puglia)

Il percorso previsto per i cavidotti interni ed esterni attraversa e lambisce i seguenti BP e UCP:

- BP Fiumi, torrenti, acque pubbliche: Canale Nannarone e Vallone Valle del Forno

- BP Fiumi, torrenti, acque pubbliche: Torrente Carapellotto e Vallone Meridiano

- BP Fiumi, torrenti, acque pubbliche: Fosso Traversa e Pozzo Pascuscio

- UCP vincolo idrogeologico

- UCP versanti

- UCP Aree appartenenti alla rete dei tratturi: Regio Tratturello n. 51 Cerignola Ponte di Bovino

- UCP Area rispetto rete tratturi: Castelluccio dei Sauri

- UCP Strade a valenza paesaggistica: SP110 EX SS161 FG Appennino - strada pedecollinare Cervaro-Carapelle

CRITICITÀ COMPLESSIVE RICONTRATE

Preliminarmente si rappresenta che il contenuto dell'analisi di insieme per il parco eolico in oggetto riguarda in egual modo gli impianti proposti dalla ditta Wind Energy nel Comune di Castelluccio dei Sauri e nel Comune di Ascoli Satriano, essendo di fatto contigui al di là dei diversi confini amministrativi ed insistendo perciò sulla stessa struttura di paesaggio.

L'area di intervento è parte di un territorio vasto caratterizzato dal rapporto tra i lievi declivi della Piana del Tavoliere e le serre dei Monti Dauni, entrambe messe in comunicazione dai percorsi che attraversano la campagna del Tavoliere e collegano la costa alla viabilità pedemontana, seguendo parallelamente l'antica Via Traiana marittima. Castelluccio dei Sauri è un importante nodo lungo i percorsi storici che collegano i Cinque Reali Siti borbonici di Orta Nova, Ortona, Carapelle, Stornara e Stornarella con il Subappennino daunio. Un palinsesto culturale paesaggistico ed archeologico costellato di masserie e presidi dell'architettura rurale di varie epoche, oltre a numerose poste legate alla transumanza. I valori e la tutela di questo paesaggio verrebbero fortemente compromessi dalla realizzazione del parco eolico in oggetto, anche in considerazione delle pressioni degli altri impianti FER esistenti o in fase istruttoria. Il suo impatto sulla struttura fisico-percettiva del paesaggio agricolo e archeologico sarebbe infatti molto alto, perché agisce in un'area nella quale la leggibilità dello skyline orizzontale e collinare, unitamente alle molteplici testimonianze di carattere archeologico, costituisce un carattere identitario da salvaguardare, anche in base al predetto quadro normativo prima indicato.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

A tutto questo si aggiunge il fatto che, contrariamente alle linee guida nazionali e alla normativa nazionale e regionale sopra richiamate, il parco eolico ricadrebbe interamente in un'area agricola produttiva disseminata di architetture rurali lungo i percorsi poderali e la rete dei tratturi, parte integrante del paesaggio agricolo pedemontano della Daunia e del Tavoliere.

*L'intervento proposto nel suo complesso, per i motivi su rappresentati, anche in rapporto al quadro normativo e agli indirizzi prima citati [Linee Guida Nazionali (D.M. 10/09/2010); Indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi DGR 2122 del 23/10/2012; Schede d'Ambito del PPTR della Puglia (Ambito "Tavoliere"); Linee guida impianti FER del PPTR (Elab. 4.4.1 parte 1 e 2); Parte II e III del Codice dei BB.CC.] **interferisce direttamente a livello paesaggistico e a livello archeologico** con il territorio descritto, con la sua struttura percettiva e conseguentemente con i suoi caratteri stratificati, entrando in conflitto con i molteplici Beni Paesaggistici e Ulteriori Contesti individuati dal PPTR della Puglia.*

A tutto questo si aggiunge l'impatto cumulativo, determinato ai sensi della Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia n. 162 del 6 giugno 2014 e della D.G.R. n. 2122 del 23 ottobre 2012, recante "Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale".

In particolare, si sottolinea come il progetto in argomento andrebbe ad aggiungersi agli altri aerogeneratori di grossa taglia comprendenti quelli esistenti, quelli in iter autorizzativo, quelli per i quali è stata rilasciata AU ed infine gli aerogeneratori per i quali si è conclusa la PAS o è stata rilasciata la VIA.

Ad essi vanno sommati, per completezza, gli altri 12 aerogeneratori presentati dalla medesima ditta contigui al parco eolico oggetto di indagine.

Il totale è di circa 147 aerogeneratori, solo per limitarsi all'area buffer di 9000 m (calcolata ai sensi delle Linee Guida nazionali D.M. 10/09/2010, Allegato IV, paragrafo, 3.1 lett. b), generando nel complesso un "effetto selva" che, in aggiunta alle altre criticità descritte, rende il progetto insostenibile sul piano della compatibilità paesaggistica, in riferimento sia a quanto stabilito dalle due predette Determinazioni, sia al sopra citato quadro normativo, ossia alle Linee Guida Nazionali (D.M. 10/09/2010), agli Obiettivi di qualità e allo Scenario Strategico della Scheda d'Ambito "Tavoliere" del Piano Paesaggistico PPTR e Linee guida impianti FER del PPTR (Elab. 4.4.1 parte 1 e 2).

Inoltre l'impianto proposto è visibile a grandi distanze, come conferma la Carta di Intervisibilità sia dell'impianto in progetto sia di quella comprendente gli altri impianti esistenti o in fase istruttoria. In entrambi i casi, tutte le torri sono visibili quasi sempre contemporaneamente da qualsiasi punto le si osservi in un raggio di 9 km.

Quanto sopra indicato, riassumendo nel complesso le criticità in rapporto agli indirizzi e alle direttive previste dal PPTR, rende l'impianto eolico in oggetto un elemento detrattore del paesaggio, in un territorio già fortemente compromesso nei suoi valori dagli impianti già esistenti e da quelli già autorizzati o in fase istruttoria.

Pertanto, in relazione all'esplicitazione del parere nell'istruttoria in corso, si ritiene che il progetto sia fortemente lesivo per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei caratteri paesaggistici e dei beni archeologici organicamente compresenti nelle aree direttamente interessate dall'intervento e nelle aree contermini.

Richiamando inoltre quanto indicato dal D.M. 10.09.2010 e dal PPTR, in merito alla preferibile ubicazione degli impianti eolici in aree degradate da recuperare, si evince anche in questo caso l'incompatibilità dell'intervento proposto, interamente inserito in un contesto agricolo produttivo, oltre che caratterizzato dalla presenza di molti BP e UCP ai sensi del PPTR.

In merito alle valutazioni archeologiche dell'impianto, si comunica che le aree direttamente interessate dalle opere in progetto (aerogeneratori, cavidotto e infrastrutture connesse) non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, né sono interessate da procedimenti in



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13-14 e 45 del citato D.Lgs. 42/2004. Fa eccezione il **Tratturello n. 51 "Cerignola-Ponte di Bovino"**, sottoposto a vincolo con DM 22/12/1983, ed interessato nella sua area di pertinenza, nel territorio di Castelluccio dei Sauri, dalla posa della porzione terminale del cavidotto interrato di interconnessione del parco in loc. Masseria Sansone, per circa 90 mt.

Si evidenzia al contempo che l'opera in progetto si inserisce in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Neolitico e l'Età tardoantica, noti in letteratura da precedenti indagini di superficie ed oggetto di interventi di recupero di contesti archeologici. Il territorio interessato dalle opere in progetto risulta inoltre attraversato da percorsi viari antichi noti in letteratura da fotointerpretazione (Alvisi 1970) e dal passaggio di due delle più importanti arterie riferibili alla viabilità romana: la Via Traiana e la Via Appia.

Gli esiti delle indagini di archeologia preventiva hanno in parte confermato l'impatto dell'impianto, evidenziando:

- la vicinanza (circa 115 mt) del cavidotto di collegamento all'aerogeneratore **C10** e la relativa area di installazione a **villaggi di età neolitica** siti in loc. Masseria Cisterna (sito n. 4 della Carta del Rischio Archeologico), noti da fotointerpretazione e perimetrati come UCP_Aree a rischio archeologico sul PPTR della Regione Puglia;

- una specifica interferenza dell'aerogeneratore **C11**, in loc. Opera Pia Baroni, con un'anomalia da fotointerpretazione, associabile a tracce di divisioni agrarie antiche riferite ad una probabile **centuriazione romana**.

Inoltre, visto il vigente PPTR della Regione Puglia l'impianto proposto interferisce o è contiguo ad altri UCP_Aree a rischio archeologico individuati, e in particolare:

- l'aerogeneratore **C3** è posto nelle vicinanze (circa 560 mt) di un **villaggio neolitico**, in loc. Cisternola, noto da fotointerpretazione;

- il **cavidotto esterno di connessione con la SE** presenta un'interferenza diretta, in loc. Pozzo Pascuccio, con una **villa di età romana** nota da fotointerpretazione e dista circa 150 mt da due aree di dispersione di materiale archeologico riferibili a un **insediamento di età tardoantica**, in loc. Campana.

Infine, la consultazione dell'archivio corrente di questa Soprintendenza relativo ai territori di Castelluccio dei Sauri e Deliceto ha confermato tali criticità e segnalato ulteriori evidenze archeologiche nell'area. In particolare:

- in loc. **Sterparo**, zona di passaggio del cavidotto di interconnessione, nel 1954 vennero alla luce tre stele antropomorfe femminili (Acanfora 1960);

- il **cavidotto esterno di connessione con la SE** dista circa 600 mt da un **insediamento databile al Neolitico** e da una **necropoli databile all'Eneolitico** in loc. Riseiga;

- l'area della **Stazione Elettrica** e i relativi cavidotti di collegamento ricadono in un'area interessata dalla presenza di un **insediamento eneolitico** in loc. Masseria d'Amendola e di una **necropoli tardoantica** in loc. Piano d'Amendola.

Si segnala in conclusione che le aree archeologiche individuate come "a rischio" contengono testimonianze di epoca preistorica e romana di grande importanza e consistenza, ancorché non soggette a formale dichiarazione di interesse; si tratta pertanto di "riserve archeologiche" degne di essere salvaguardate così come previsto all'art. 2, comma ii, della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata dall'Italia a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57/2015; pertanto non sono autorizzabili in corrispondenza delle citate "aree a rischio archeologico" interventi di trasformazione di alcun tipo.

Tanto premesso, questa Soprintendenza per quanto di competenza e relativamente ai lavori che comportano interferenze con suoli al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali, esprime forti



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

perplexità sull'intervento in oggetto che presenta un rilevante impatto sui beni archeologici dell'area, ritenendo che la realizzazione del parco, come dettagliatamente richiamata, sia non compatibile con la tutela dei beni archeologici, dal momento che la realizzazione delle diverse tipologie di opere altererebbe significativamente il palinsesto archeologico sia pur conservato in subsidenza.

Per quanto sopra considerato ed esposto, la costruzione del parco eolico in oggetto, prevedendo la realizzazione di n. 12 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 3,60 MW di altezza complessiva pari a 160 mt. contrasta con le richiamate Linee Guida Rinnovabili e con le NTA dello stesso Piano e risulta pregiudizievole alla conservazione del palinsesto archeologico.

Questa Soprintendenza pertanto esprime **parere negativo alla realizzazione dell'impianto in valutazione risultando incompatibile con le esigenze di tutela.**>;

CONSIDERATO che il Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota prot. n.7282 del 25/02/2020, concordando per gli aspetti di competenza con quanto espresso dalle Soprintendenze competenti, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< Si fa seguito alla nota di codesto Servizio, prot. 27712 del 07.10.2019, nonché alla nota prot. 8782 del 22.10.2019 con la quale la competente SABAP per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia (di seguito "Soprintendenza") trasmette il proprio parere in merito ai lavori in oggetto.

Come riportato nel citato parere, benché le testimonianze archeologiche nell'area interessata dalle opere in progetto, individuate grazie alla ricognizione finalizzata alla redazione della Relazione Archeologica di progetto, all'esame delle foto aeree, dei dati d'archivio e della ricca bibliografia di settore, non siano oggetto di specifici dispositivi di tutela ad eccezione del Tratturello n. 51 "Cerignola-Ponte di Bovino", sottoposto a vincolo con DM 22.12.1983, il parco eolico in progetto si inserisce in un "comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi e altre evidenze archeologiche cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Neolitico e l'Età tardoantica", distinto anche dalla presenza di importanti percorsi viari antichi.

In particolare la Soprintendenza evidenzia le seguenti interferenze, riscontrate sulla base della ricognizione di superficie, del PTPR Regione Puglia dei dati d'archivio disponibili:

- l'aerogeneratore C3 è posto nelle vicinanze (circa 560 m) di un villaggio neolitico, in loc. Cistemola (foto interpretazione);
- l'aerogeneratore CIO con il cavidotto di collegamento e la relativa area di installazione sono nelle vicinanze (circa 115 m) di villaggi di età neolitica siti in loc. Masseria Cisterna (foto interpretazione e PTPR Puglia: sito n. 4 della Carta del Rischio Archeologico;
- l'aerogeneratore CI 1, in loc. Opera Pia Baroni, interferisce con un'anomalia da foto interpretazione, associabile a tracce di divisioni agrarie antiche riferibili con ogni probabilità alla centuriazione romana;
- il cavidotto esterno di connessione con la SE presenta un'interferenza diretta, in loc. Pozzo Pascuccio, con una villa di età romana (foto interpretazione), passa a circa 150 m da due aree di dispersione di materiale archeologico riferibili a un insediamento di età tardoantica, in loc. Campana (PTPR Puglia) e dista circa 600 m da un insediamento databile al Neolitico e da una necropoli databile all'Eneolitico in loc. Risega (Archivio SABAP-FG);
- il cavidotto di interconnessione traversa la loc. Sterparo, dove nel 1954 vennero alla luce tre stele antropomorfe femminili (Archivio SABAP-FG);
- la Stazione Elettrica e i relativi cavidotti di collegamento ricadono in un'area interessata dalla presenza di un insediamento eneolitico in loc. Masseria d'Amendola e di una necropoli tardoantica in loc. Piano d'Amendola (Archivio SABAP-FG).
- Tutto ciò considerato si concorda pienamente con le valutazioni della Soprintendenza nel ritenere "che la



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

realizzazione del parco, come dettagliatamente richiamata, sia non compatibile con la tutela dei beni archeologici, dal momento che la realizzazione delle diverse tipologie di opere altererebbe significativamente il palinsesto archeologico sia pur conservato in subsidenza>;

PRESO ATTO che la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS con nota n. 3290 del 28/02/2020 ha formulato il Parere di compatibilità ambientale con esito favorevole;

CONSIDERATO che la scrivente Direzione generale, ad esito dell'istruttoria, ha comunicato i seguenti motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art 10-bis della Legge 241/1990 e s.m.i. con nota prot. 17444 del 10/06/2020, condividendo le puntuali analisi e le valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza ABAP e dal Servizio II della medesima Direzione generale, nelle quali il territorio interessato dall'impianto di cui trattasi è stato analizzato con riferimento al paesaggio nella sua unitarietà come definito nell'art. 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e nella Convenzione Europea del Paesaggio:

< Considerazioni riguardanti gli aspetti progettuali.

Il progetto prevede la realizzazione un impianto eolico denominato "Impianto eolico Castelluccio dei Sauri, in località Cisterna, Posta Cisternola, Sterparo", costituito da 12 aerogeneratori ciascuno della potenza unitaria di 3,6 MW per una potenza complessiva di 43,20 mW, nel territorio comunale di Castelluccio dei Sauri (FG) e dalle opere connesse ricadenti anche nel Comune di Deliceto (FG), con cavidotto interno di circa 21 di lunghezza, cavidotto esterno di km 4,5 ca. e nuova viabilità per una lunghezza di km 5,22. Gli aerogeneratori di progetto hanno un diametro di rotore di 140 m. e altezza di mozzo di 110 m., per un'altezza complessiva di 180 m.

Il progetto in esame, inoltre, si affianca ad un altro la cui istanza è stata presentata dalla stessa società proponente, ricadente nel comune di Ascoli Satriano, in posizione limitrofa rispetto a quello di Castelluccio dei Sauri e collegati alla stessa sottostazione elettrica di Deliceto che, nell'insieme quindi, costituirebbero un unico parco eolico composto da 24 aerogeneratori.

L'impianto eolico così strutturato si andrebbe ad inserire in un contesto territoriale - per la valutazione degli impatti cumulativi si fa riferimento ad un'Area Vasta d'Indagine di 9 km, in base alle specifiche Linee Guida nazionali (D.M. 10/09/2010, Allegato IV, paragrafo, 3.1 lett. b) - contraddistinto da un paesaggio a carattere prevalentemente rurale già fortemente interessato dalla presenza di altri impianti FER realizzati o autorizzati per un totale di circa 150 aerogeneratori.

Nel raggio dell'Area Vasta d'Indagine di 20 km (come determinata dalla D.D. del Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 16/2014 in riferimento agli impatti cumulativi) e, più precisamente, nei territori dei comuni di Castelluccio dei Sauri, Ascoli Satriano, Deliceto, Bovino, Ortona, Candela, Foggia, Lucera, Orsara di Puglia, Orta Nova, Troia, Panni, Sant'Agata di Puglia, Rocchetta Sant'Antonio, Stornara e Stornarella, si contano ulteriori 230 ca. aerogeneratori già realizzati, 160 con Autorizzazione Unica chiusa positivamente, 24 con Valutazione Ambientale chiusa positivamente e 20 già cantierizzati.

Alcuni aerogeneratori di progetto sono previsti in posizione ravvicinata rispetto ad impianti esistenti o autorizzati; in particolare quelli contraddistinti dalla sigla C6 e C11 si troverebbero ad una distanza compresa tra i 200 m. e 500 m. circa da altri aerogeneratori autorizzati, mentre l'aerogeneratore C2 si troverebbe a meno di 2 km da un altro esistente.

In riferimento al PPTR della Puglia, inoltre, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 16 Febbraio 2015, n. 176, l'impianto eolico in esame si inserisce negli ambiti paesaggistici "Il Tavoliere" per i quali lo strumento prevede opportuni Obiettivi di Qualità che si articolano in specifici Indirizzi e Direttive e nella Figura territoriale "Lucera e le serre dei Monti Dauni" per la quale il PPTR della Regione Puglia individua "Regole di riproducibilità delle Invarianti strutturali".



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

In riferimento all'Area Vasta d'Indagine di 20 km di raggio, invece, si rintracciano nell'ambito paesaggistico "Il Tavoliere" anche le Figure territoriali "Le Marane di Ascoli Satriano", "La piana foggiana della riforma", "Il Mosaico di Cerignola" e nell'ambito paesaggistico "Monti Dauni" la Figura territoriale "Monti Dauni meridionali".

Considerazioni riferite al quadro vincolistico e al patrimonio culturale nell'Area Vasta di Indagine- AVI (9 km di raggio).

L'area di intervento è parte di un territorio caratterizzato dai lievi declivi della Piana del Tavoliere e le serre dei Monti Dauni; in particolare Castelluccio dei Sauri è un importante nodo lungo i percorsi storici che collegano i Cinque Reali Siti borbonici di Orta Nova, Ordona, Carapelle, Stornara e Stornarella con il Subappennino dauno.

Sotto il profilo archeologico, sulla base della documentazione in possesso della Soprintendenza competente, per l'area interessata dalla realizzazione di 12 aerogeneratori di progetto e dai relativi elettrodotti di collegamento, si rileva, in generale, un alto indice di significatività archeologica in quanto caratterizzata dalla presenza di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Neolitico e l'Età tardoantica noti in letteratura da fotointerpretazione e dal passaggio di un'importante arteria di età romana come la Via Appia-Traiana.

All'interno dell'AVI insistono inoltre i seguenti beni di interesse archeologico:

I Resti delle strutture di una villa romana nel territorio di Bovino, e i Resti di edifici pubblici a carattere sacro e civile in località Faragola nel territorio di Ascoli Satriano, tutelati ai sensi della Parte II del D. Lgs. n. 42 del 2004;

Diverse aree archeologiche individuate come "a rischio" e rientranti nelle Ulteriori Componenti di Piano che il PPTR della Puglia individua come Ulteriori contesti, ai sensi dell'art. 143 co.1 lett. e) del D. Lgs. n. 42 del 2004;

Il Tratturello n. 51 Cerignola-Ponte di Bovino (ex SS 161 ora SP 110), già via Appia-Traiana tutelato con D.M. 22.12.1983.

Sotto il profilo architettonico ed in riferimento ai beni tutelati ai sensi della Parte II del D. Lgs. n.42 del 2004, l'AVI è caratterizzata dalla presenza dei centri storici di Castelluccio dei Sauri, Ordona, Ascoli Satriano e Deliceto, che conservano numerosi beni architettonici tutelati. Nel territorio aperto, invece, all'interno del Comune di Orsara di Puglia e Ascoli Satriano, si riscontra la presenza rispettivamente del Borgo Rurale Ex ONC "Case del Fascio" in località Giardinetto, della tenuta Palazzo D'Ascoli e del Ponte Romano sul Carapelle.

Inoltre, il PPTR, ai sensi dell'art. 143 comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 42/2004, segnala diversi beni - UCP-Testimonianze della stratificazione insediativa (Sito storico-culturali) come le masserie e poste, sottoposte a specifiche misure di salvaguardia.

L'intervento si colloca in prossimità di beni paesaggistici quali: il Canale Nannamore, Vallone Valle del Forno, Canale Pozzo Vitolo tutelati ai sensi dell'art. 142 co. lett. c) del D. Lgs. n.42/2004; il Parco Regionale del Bosco Incoronata, tutelato ai sensi dell'art. 142 co. lett. f) del D. Lgs. n.42/2004, aree coperte da boschi e foreste, tutelate ai sensi dell'art. 142 co. lett. g) del D. Lgs. n. 42/2004 e la rete dei tratturi che comprende il Tratturello n. 51 Cerignola-Ponte di Bovino, il Tratturello n. 35 Foggia-Castelluccio dei Sauri, il Tratturello n. 36 Foggia-Ascoli-Lavello e il Tratturello n. 38 Cervaro-Candela-S'Agata, e il Tratturello n.33 Troia-Incoronata, tutelati ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett. m).

In aggiunta, in riferimento ai beni segnalati dal PPTR della Puglia come Ulteriori contesti, ai sensi dell'art. 143 co.1 lett. e) del D. Lgs. n. 42 del 2004, nell'area in esame si rintracciano i tracciati viari d'interesse denominati dal Piano come "strade a valenza paesaggistica" (SP110, SR1, SP 85 e SP106 verso Ascoli Satriano).

Considerazioni sull'Archeologia preventiva



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Nello specifico, il sopra citato parere della Soprintendenza competente, confermato dal Servizio II di questa Direzione generale, illustra gli esiti delle indagini di archeologia preventiva, che in generale hanno confermato l'impatto dell'impianto, evidenziando alcune interferenze con segnalazioni archeologiche già note nell'area ed altre informazioni recuperate attraverso le indagini di superficie nel territorio interessato.

In dettaglio:

– la vicinanza (circa 115 mt) del cavidotto di collegamento all'aerogeneratore C10 e la relativa area di installazione a villaggi di età neolitica siti in loc. Masseria Cisterna (sito n. 4 della Carta del Rischio Archeologico), noti da fotointerpretazione e perimetrati come UCP_Aree a rischio archeologico sul PPTR della Regione Puglia;

– una specifica interferenza dell'aerogeneratore C11, in loc. Opera Pia Baroni, con un'anomalia da fotointerpretazione, associabile a tracce di divisioni agrarie antiche riferite ad una probabile centuriazione romana.

Valutazioni negative

Archeologia

Le testimonianze archeologiche individuate grazie alla ricognizione finalizzata alla redazione della Relazione archeologica di progetto, all'esame delle foto aeree, dei dati d'archivio e della ricca bibliografia di settore, identificano l'area in cui l'impianto eolico si inserisce con un alto indice di significatività archeologica in quanto caratterizzata dalla presenza di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Neolitico e l'Età tardoantica, distinta anche dalla presenza di importanti percorsi viari antichi. In tal senso si evidenziano le seguenti interferenze, riscontrate sulla base della ricognizione di superficie, del PTPR della regione Puglia e dei dati di archivio disponibili:

- l'impianto eolico di progetto si trova in prossimità del tracciato del Tratturello n. 51 Cerignola-Ponte di Bovino ed intercetta il tracciato il tratto finale del cavidotto interrato di interconnessione in località Masseria Sansone per circa 90 m.;
- l'aerogeneratore C3 è posto nelle vicinanze (circa 560 mt) di un villaggio neolitico, in loc. Cisternola (fotointerpretazione);
- il cavidotto esterno di connessione con la stazione elettrica presenta un'interferenza diretta, in loc. Pozzo Pascuccio, con una villa di età romana (fotointerpretazione) e dista circa 150 mt da due aree di dispersione di materiale archeologico riferibili a un insediamento di età tardoantica, in loc. Campana (PTPR Puglia);
- in loc. Sterparo, zona di passaggio del cavidotto di interconnessione, nel 1954 vennero alla luce tre stele antropomorfe femminili (Archivio SABAP);
- il cavidotto esterno di connessione con la stazione elettrica dista circa 600 mt da un insediamento databile al Neolitico e da una necropoli databile all'Eneolitico in loc. Risega; (Archivio SABAP)
- l'area della stazione elettrica e i relativi cavidotti di collegamento ricadono in un'area interessata dalla presenza di un insediamento neolitico in loc. Masseria d'Amendola e di una necropoli tardoantica in loc. Piano d'Amendola. (Archivio SABAP)

Si segnala inoltre che le aree archeologiche individuate come "a rischio" dal PTPR della Regione Puglia, contengono testimonianze di epoca preistorica e romana di grande importanza e consistenza, ancorché non soggette a formale dichiarazione di interesse; si tratta pertanto di "riserve archeologiche" degne di essere salvaguardate così come previsto all'art. 2, comma ii, della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata dall'Italia a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57/2015.

Tali criticità, unite alle evidenze segnalate dalle operazioni di Archeologia preventiva, portano a ritenere che l'esecuzione delle diverse tipologie di opere necessarie alla realizzazione dell'impianto eolico, alterando



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

significativamente il palinsesto archeologico, sia pur conservato in subsidenza, risultino incompatibili con la tutela dei beni archeologici;

Beni architettonici e paesaggio

- Come sopra evidenziato, l'intervento proposto si inserisce in un'area vasta di indagine già interessata dalla presenza di impianti da fonti rinnovabili, rendendo evidente che la realizzazione di un nuovo impianto costituirebbe un ulteriore aggravamento degli impatti cumulativi. Tanto più che l'impianto in esame si aggiunge ad altro limitrofo per il quale la stessa società ha presentato istanza per una procedura di VIA ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006;
- in generale la vicinanza degli aerogeneratori di progetto ad aree o beni tutelati rischia di alterarne il loro valore paesaggistico; infatti seppure gli stessi aerogeneratori non insistano direttamente all'interno di aree sottoposte a vincolo paesaggistico, questo non esclude che la realizzazione dell'impianto eolico, in un'area vasta che vede già la presenza di altri impianti, comporti una forte alterazione dei valori paesaggistici; infatti il contrasto con la tutela del paesaggio non è necessariamente riconducibile alla diretta incidenza su beni o aree vincolati, quanto piuttosto ai concetti più ampi di interferenza con le visuali, con le matrici storiche del paesaggio stesso e con il patrimonio culturale ricadente in tale area, senza trascurare la protezione esterna del bene paesaggistico tutelato;
- come si evince dagli elaborati grafici, ed in particolare dalla Carta di Intervisibilità, l'impianto di progetto è visibile a grandi distanze, anche quando viene analizzato l'impatto cumulativo che si registra dalla compresenza dell'impianto in esame associato ad altri impianti esistenti o in fase istruttoria. In entrambi i casi, tutte le torri sono visibili quasi sempre contemporaneamente da qualsiasi punto le si osservi in un raggio di 9 km;
- in riferimento ai centri storici la percezione visiva dell'impianto risulterebbe totale dai margini di Castelluccio dei Sauri, che dista meno di 2 km dal parco eolico come risulta tra l'altro dalla vista Pan04, contenuta all'interno dell'elaborato progettuale Elaborato grafico con punti di presa delle foto e foto-inserimenti; anche dal centro storico di Deliceto, che dista circa 9 km dall'impianto di progetto, dal punto di vista privilegiato offerto dal belvedere in corrispondenza del Castello – bene tutelato dalla parte II del D. Lgs n. 42 del 2004 -, e dalle sue sommità, si aprono visuali obbligate verso valle che, nonostante la distanza, mettono in evidenza il forte impatto degli aerogeneratori già realizzati, ai quali si aggiungerebbero quelli di progetto, determinando un evidente impatto cumulativo sul paesaggio;
- dal complesso architettonico della chiesa e masseria di Palazzo d'Ascoli tutelato dalla Parte II del D. Lgs n. 42 del 2004 e distante circa 3,8 km dall'aerogeneratore più prossimo, la percezione dell'impianto sarebbe evidente, risultando infatti ben visibili tutti gli aerogeneratori;
- in riferimento agli Ulteriori contesti previsti dal PPT della Regione Puglia sulla base dell'art. 143 comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 42/2004, l'ubicazione degli aerogeneratori andrebbe ad interferire con i seguenti aree e beni sottoposti anche a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione dal PTPR; il sistema delle masserie, tra cui alcune riconosciute come UCP-Testimonianze della stratificazione insediativa (Sito storico-culturali) quali la Masseria Posticchio a circa 550 metri dall'aerogeneratore C6 e a circa 800 metri da C7 che risultano molto evidenti come si può facilmente rilevare dalle fotosimulazioni di progetto, la Masseria Catenaccio a circa 750 metri di distanza da C7 da cui l'impatto cumulativo degli aerogeneratori esistente ha già fortemente compromesso la lettura del paesaggio e dove, quindi, un ulteriore infrastruttura andrebbe ad incidere negativamente; le aree a rischio archeologico, come il villaggio di Cisternola che si troverebbe ad una distanza di circa 700 metri dall'aerogeneratore C5 e a circa 800 metri da C9, e la Masseria Cisterna III, villaggio a circa 160 metri dall'aerogeneratore C10;



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

- in considerazione delle numerose aree sottoposte a tutela ai sensi della Parte III del D. Lgs. n. 42/2004, che si trovano all'interno dell'AVI, sopra menzionate, tutte molto prossime agli elementi di progetto – Canale Nannarone e Vallone Valle del Forno distanti rispettivamente circa 220 metri, 100 metri e 250 metri da C1, C2 e C10; Canale Pozzo Vitolo distante circa 800 m da C6; aree boscate a 400 metri e 570 metri da C11 e C12 -, si evidenzia come l'impatto visivo prodotto dagli aerogeneratori di progetto comporterebbe una forte alterazione dei valori paesaggistici e delle visuali panoramiche da essi percepibili soprattutto in considerazione del peculiare skyline orizzontale e collinare in cui si inserisce;
- inoltre, all'interno dell'Area Vasta d'Indagine (AVI) ricadono inoltre i tratti delle strade a valenza paesaggistica già citate che, come tali, costituiscono significativi percorsi per la fruizione pubblica e lenta dei paesaggi da esse; trovandosi in prossimità degli aerogeneratori (C1 dista meno di 1 km dalla SP101, così come C11, C6 e C7 dalla SP106) la loro valenza paesaggistica, come si può dedurre anche dalle fotosimulazioni di progetto, verrebbe fortemente compromessa;
- la realizzazione degli aerogeneratori di progetto, che vanno ad aggiungersi ad altri impianti già introdotti nell'AVI di 9 km, indurrebbe quindi un'alterazione significativa del contesto, caratterizzato dai beni culturali e paesaggistici sopra richiamati e modellato più in generale dalla plurisecolare vicenda umana che ha 'costruito' i caratteri identitari e storicizzati del paesaggio agrario del Tavoliere, inserendo negli ampi orizzonti delle visuali e nelle trame agrarie che lo caratterizzano elementi di disordine e disturbo visivo e di alterazione dei valori storico-identitari;
- nel complesso l'impianto risulta anche in contrasto con gli obiettivi di qualità predisposti dalle specifiche normative d'uso di cui all'Elaborato 5.3 Ambito "Tavoliere", Figura "Lucera e le serre dei Monti Dauni") – Sezione C3 dello stesso che individua la necessità di "salvaguardare l'integrità, le trame e i mosaici culturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito», e "conservare e valorizzare l'edilizia e i manufatti rurali storici diffusi e il loro contesto di riferimento attraverso una conversione multifunzionale dell'agricoltura", per "valorizzare i sistemi dei beni culturali nel contesti agro ambientali";
- la realizzazione dell'impianto eolico in esame, inoltre, andrebbe a contrastare con il mantenimento degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale indicati dal PPTR e con gli elementi contenuti negli indirizzi e direttive di tutela indicati nella normativa d'uso della Sezione C2 delle Schede d'ambito di riferimento ovvero con lo Scenario strategico del PPTR stesso. Si segnalano inoltre le seguenti non conformità in quanto la riproducibilità delle invarianti strutturali non viene garantita nelle Figure territoriali ricadenti dell'AVI di 20 km.

Ambito "Tavoliere" - Figure territoriali "Lucera e le serre dei Monti Dauni", e "le Marane di Ascoli Satriano" e "La piana foggiana della Riforma"

INVARIANTE

- Il sistema agro-ambientale dell'Alto Tavoliere;
- Il sistema agro-ambientale del Tavoliere

CRITICITA'

- localizzazioni in campo aperto di impianti fotovoltaici e pale eoliche che contraddicono la natura agricola e il carattere di apertura e orizzontalità del Tavoliere.

REGOLE DI RIPRODUBILITA'

Dalla salvaguardia del carattere distintivo di apertura e orizzontalità delle serre cerealicole dell'Alto Tavoliere; **evitando la realizzazione di elementi verticali contraddittori** ed impedendo ulteriore consumo di suolo (attorno al capoluogo, ma anche attorno alle borgate della riforma e ai nuclei più densi dell'insediamento rurale) anche attraverso una giusta localizzazione e proporzione di



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

impianti di produzione energetica
fotovoltaica ed eolica

Ambito "Tavoliere" - Figura territoriale "La piana foggiana della Riforma" e "Il Mosaico di Cerignola", "Lucera e le serre dei Monti Dauni", e "le Marane di Ascoli Satriano"

INVARIANTE

- Il sistema dei principali lineamenti morfologici del Tavoliere
- Il sistema dei principali lineamenti morfologici dell'Alto Tavoliere

CRITICITA'

Alterazione e compromissione dei profili morfologici delle scarpate con trasformazioni territoriali quali: cave e impianti tecnologici, in particolare FER;

REGOLE DI RIPRODUBILITA'

Dalla salvaguardia dell'integrità dei profili morfologici che rappresentano riferimenti visuali significativi nell'attraversamento dell'ambito e dei territori contermini;

Ambito "Monti Dauni" - Figura territoriale "Monti Dauni meridionali"

INVARIANTE

Il sistema dei principali lineamenti è costituito da: il crinale principale della catena appenninica e dalla successione di controcrinali che degradano in direzione ovest-est verso il Tavoliere;

CRITICITA'

Localizzazioni in campo aperto e sui versanti di impianti fotovoltaici e pale eoliche che rappresentano elementi di forte impatto paesaggistico;

REGOLE DI RIPRODUBILITA'

Dalla salvaguardia dell'integrità dei profili morfologici che rappresentano riferimenti visuali significativi nell'attraversamento dell'ambito e dei territori contermini;

CONSIDERATO che la società proponente ha richiesto una proroga di 30 giorni per la presentazione di osservazioni, a seguito della quale la Scrivente ha concesso una proroga di 10 giorni con nota prot. 19103 del 25/06/2020,

CONSIDERATO che la società proponente, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 10-bis della legge 241/90, ha presentato in data 30/06/2020, tramite PEC, le proprie osservazioni;

CONSIDERATA la nota di riscontro alle Osservazioni formulata dalla competente Soprintendenza con nota prot. 5661 del 28/07/2020 e integrata con nota prot. n. 7459 del 09/10/2020 ed acquisito il parere del Servizio II prot. 22887 del 30/07/2020, integrato con nota prot. n. 30782 del 22/10/2020;

VALUTATE nei seguenti termini le Osservazioni medesime, in riferimento ai punti del documento pervenuto:

- in merito all'affermazione di cui al **Punto 1- Archeologia preventiva** che i villaggi neolitici sono stati "tra l'altro desunti da fotointerpretazioni, quindi allo stato non effettivamente certi della loro presenza", si rammenta che l'aero-fotointerpretazione è uno degli indicatori sui quali ci si basa per valutare l'entità del rischio archeologico. In particolare, i villaggi neolitici siti in loc. Masseria Cisterna non sono desunti, ma noti e ben visibili da foto aerea, seppur conservati in subsidenza. Pertanto la loro presenza è da intendersi come certa, considerata anche la loro perimetrazione come UCP-Area a rischio archeologico all'interno del PPTR della Regione Puglia. A riprova di tale affermazione si sottolinea che, ai sensi dell'art. 25 "Verifica preventiva dell'interesse archeologico", comma 1, del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", le fotointerpretazioni fanno parte integrante dei documenti da raccogliere ed elaborare a cura dei



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

proponenti, necessari alla valutazione degli aspetti archeologici dei progetti per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del suddetto Codice.

Inoltre, seppur non risulti allo stato attuale delle conoscenze un'interferenza diretta con le opere in progetto, l'esigua distanza di 115 mt conferma le forti perplessità già espresse da questo Ministero circa la compromissione dello steso sito, in quanto gli insediamenti neolitici potrebbero essere strutturati, come di consueto, su più comparti caratterizzati da uno o più fossati concentrici, non sempre rilevabili da aerofotointerpretazione. Tale circostanza non consente di configurare come fattore discriminante le distanze dei siti dall'aerogeneratore C10.

Inoltre, l'esecuzione di sorveglianza archeologica o scavi per accertare la presenza dei depositi archeologici nel sottosuolo prospettata dalla Proponente, non può essere considerata come soluzione risolutiva della problematica archeologica. Infatti, deve essere tenuto sempre presente che lo scavo archeologico è un'operazione irreversibile e distruttiva, in quanto elimina i depositi archeologici e i contesti stratigrafici. Nel caso dell'archeologia preventiva poi le indagini, essendo condizionate dalla realizzazione delle opere e non finalizzate alla ricerca, risultano fortemente limitate da considerazioni economiche e non scientifiche e, sovente, i contesti restano solo parzialmente indagati e fortemente penalizzati dalla vicinanza delle opere costruite;

- in riferimento al **punto n. 2** della sezione “**Archeologia Preventiva**” (**pp. 5-6**) si ribadisce che l'aerofotointerpretazione è proprio uno degli indicatori sui quali ci si basa per valutare l'entità del rischio archeologico e che identifica la possibile esistenza di un'area a rischio archeologico a tutti gli effetti, nella fattispecie associabile a tracce relative alla centuriazione romana del territorio;

- relativamente al **punto n. 1** della sezione “**Archeologia**” (**pp. 6-7**) si rileva che parte della viabilità da adeguare a nord dell'aerogeneratore C2, interessi comunque in parte il tracciato e la relativa area di rispetto del **Tratturello n. 51 “Cerignola-Ponte di Bovino”**, sottoposto a regime di tutela con D.M. 22/12/1983. Essendo che gli interventi di adeguamento della viabilità esistente in taluni casi consistono in sistemazione del fondo viario e adeguamento della sezione stradale (v. elaborati GE-CDS01-PD-0-1a e 1b, Relazione Tecnica e Relazione Descrittiva), potrebbero in ogni caso interferire con le stratificazioni e le sedimentazioni storiche e compromettere il sedime tratturale vincolato, che rappresenta una testimonianza secolare ininterrotta dei percorsi di genti e armenti da epoca antica a oggi, seppur già antropizzato. A tale proposito, giova rammentare che la valenza storico-culturale-archeologica della rete armentizia nazionale e internazionale è stata nuovamente e significativamente riconosciuta grazie all'inserimento de “La Transumanza” come patrimonio culturale immateriale dell'umanità UNESCO, ufficializzato in data 11/12/2019;

- in merito ai **punti n. 2– Archeologia (p. 8) e n. 5 (p. 11)** si ribadisce che gli insediamenti neolitici ed eneolitici potrebbero presentare, come di consueto, più *compounds* caratterizzati da uno o più fossati concentrici, non sempre circoscrivibili in un preciso areale ma spesso estesi, con relative aree di necropoli annesse, per centinaia di metri. Tale elemento consente di non configurare come fattore discriminante le distanze dei siti in loc. Cisternola e in loc. Risega dall'aerogeneratore C3 e dal cavidotto di connessione con la stazione elettrica;

- in relazione al **punto 3 – Archeologia**, ovvero le puntualizzazioni della proponente in merito all'assenza di interferenza diretta del cavidotto da progetto con le aree a rischio archeologico site in località Pozzo Pascuccio e in località Campana, si precisa che, seppur il cavidotto verrà realizzato lungo strada esistente, la prossimità con l'area a rischio archeologico di loc. Pozzo Pascuccio e l'esigua distanza di 150 mt



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

dall'insediamento tardoantico in loc. Campana, in previsione di scavi a profondità inevitabilmente maggiori rispetto alle stratigrafie relative ai massetti stradali esistenti, fanno sì che permanga il rischio di compromissione dei suddetti siti. E' noto infatti che i complessi di grandi dimensioni, come le ville romane o, più in generale, gli insediamenti tardoantichi, sono formati, oltre che dal nucleo centrale di tipo residenziale/produttivo, anche da strutture di minori dimensioni dedite alla produzione e contornati di sepolture anche per un raggio di centinaia di metri. Anche in questo caso quindi le distanze dei siti dal cavidotto di connessione non sono da considerarsi come fattore discriminante;

- in riferimento al **punto n. 4 – Archeologia (p. 10)** seppur, in località Sterparo, non risultano aree a rischio archeologico note e cartografate all'interno del PPTR della Regione Puglia o individuate dalla presenza di dispersione di materiale archeologico durante le attività di ricognizione, l'esistenza stessa di fonti d'archivio che testimoniano il rinvenimento in passato di stele antropomorfe di età daunia in quell'area contraddistingue quest'ultima come a potenziale rischio archeologico. A riprova di tale affermazione si sottolinea che, ai sensi dell'art. 25 "Verifica preventiva dell'interesse archeologico", comma 1, del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", le fonti d'archivio fanno parte integrante dei documenti da raccogliere ed elaborare a cura dei proponenti, necessari alla valutazione degli aspetti archeologici dei progetti per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del suddetto Codice. La possibilità di interferenze con eventuali rinvenimenti in subsidenza, a differenza di quanto sostenuto dal proponente, non è affatto da escludere, considerato che gli interventi per la messa in opera di cavidotti interessano generalmente profondità più elevate rispetto a quelle raggiunte durante la realizzazione dei massetti stradali;

- relativamente al **punto n. 6 – Archeologia (pp. 11-13)** si conferma che le aree di località Masseria d'Amendola e Piano d'Amendola, dove ricade attualmente la centrale elettrica Terna, sono aree ad altissimo rischio archeologico, seppur non cartografate all'interno del PPTR della Regione Puglia, per l'individuazione di un grande insediamento neolitico ed eneolitico e di un'estesa necropoli tardoantica. Pertanto il terreno dove la proponente prevede di realizzare una nuova sottostazione elettrica, libero da costruzioni e quindi non necessariamente indagato e/o rimaneggiato (come erroneamente afferma la proponente) nei sedimenti in subsidenza di probabile interesse archeologico, giace evidentemente nelle immediate vicinanze della suddetta sottostazione, come si evince anche dalla fig. 8 delle osservazioni della proponente, e quindi in area ad altissimo rischio archeologico attestato. D'altro canto, l'assimilazione dei rinvenimenti di Masseria d'Amendola e Piano d'Amendola a "riserva archeologica" di cui all'art. 2, comma ii, della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata dall'Italia a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57/2015, come argomentato dalla Soprintendenza, rimarca l'importanza e la necessità di salvaguardia di essi e del relativo contesto;

- in riferimento al **punto n. 7 – Archeologia (pp. 13-14)** basti ricordare che la classificazione di un'area come "a rischio archeologico", assimilabile ad una "riserva archeologica" degna di essere salvaguardata, non è da intendersi esclusivamente in riferimento al PPTR della Regione Puglia e agli Ulteriori Contesti Paesaggistici, come erroneamente riportato dal proponente, ma deriva da un'accezione più ampia che si basa su quanto è noto dalle fonti e dalla letteratura specialistica, registrato nella carta Archeologica della Regione Puglia e in parte verificato nel corso delle ricognizioni effettuate in occasione della redazione dell'elaborato di Verifica preventiva Interesse Archeologico. A tal proposito, si richiama nuovamente il dettato normativo dell'art. 25, comma del D.Lgs. 50/2016, laddove si ritengono necessari per la corretta elaborazione della VI Arch strumenti e documenti di differente natura, atti a inquadrare esaustivamente la consistenza e il rischio archeologico presenti nell'area di intervento e quindi non solamente gli strumenti di



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

pianificazione territoriale, più volte richiamati dal proponente per sottolineare la presunta estraneità delle opere di progetto da interferenze con il tessuto storico-archeologico delle aree di intervento.

In merito alla proposta di sorveglianza archeologica in corso d'opera più volte formulata dal proponente nell'ambito delle Osservazioni si ribadisce che l'esecuzione di sorveglianza in corso d'opera per accertare la presenza dei depositi archeologici nel sottosuolo prospettata dal proponente non può essere considerata come soluzione risolutiva della problematica archeologica. Infatti, bisogna tenere sempre presente che le attività di scavo sono operazioni irreversibili e distruttive, in quanto eliminano i depositi archeologici e i contesti stratigrafici. Nel caso della sorveglianza o delle attività di archeologia preventiva poi le indagini, essendo condizionate dalla realizzazione delle opere e non finalizzate alla ricerca, risultano fortemente limitate da considerazioni economiche e non scientifiche e, sovente, i contesti restano solo parzialmente indagati e fortemente penalizzati dalla vicinanza delle opere costruite;

- rispetto a quanto riportato al **punto 1 – Beni architettonici e paesaggio** delle Osservazioni è opportuno precisare che per la valutazione dell'impianto in oggetto l'area vasta che deve essere considerata in relazione agli impatti cumulativi è, nel caso specifico, pari a 9 km, in base alle specifiche Linee Guida nazionali (D.M. 10/09/2010, Allegato IV, paragrafo, 3.1 lett. b), all'interno della quale si registra la presenza di impianti FER realizzati o autorizzati per un totale di circa 150 aerogeneratori tra cui un impianto in un'area limitrofa per il quale la stessa società ha presentato istanza per una procedura di VIA ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006. E' opportuno evidenziare inoltre che anche all'interno del perimetro ristretto rappresentato alla pagina 5 delle Osservazioni insistono aerogeneratori, 9 dei quali risultano essere prossimi a quelli di progetto, come già evidenziato nella comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza trasmessa con nota prot. 17444 del 10/06/2020. Ad ogni modo la scarsa presenza di impianti FER nell'area delimitata dal perimetro ristretto, induce questa Amministrazione a salvaguardarne a maggior ragione il paesaggio e le sue componenti. A tale riguardo è opportuno citare la recente deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2020 in riferimento alla valutazione di impatto ambientale del Progetto di Parco eolico "Cerignola Borgo Libertà" sito nei comuni di Cerignola e Ascoli Satriano in cui si prende atto - riportando quanto affermato da questo Ministero - da un lato che *"la realizzazione del progetto in questione determinerebbe un notevole impatto cumulativo dovuto alla presenza, nella medesima area, di ulteriori aerogeneratori, già in funzione o in fase di progetto"* dall'altro si riconosce l'impianto è localizzato *"in una zona non ancora compromessa dalla realizzazione di impianti FER, dove sono ancora leggibili i caratteri del territorio agrario dotato di una lunga tradizione d'uso e di particolari segni storico-insediativi, ormai perduti nelle aree limitrofe ad ovest e a sud-ovest, dove la presenza di numerosi aerogeneratori ha trasformato tali territori in contesti a carattere industriale e riprova quest'ultimo della capacità distorsiva della qualità paesaggistiche delle aree interessate che questa tipologia di impianti è in grado di generare"*. Da queste ultime valutazioni, è facile dedurre quindi che se il territorio circostante risulta ormai compromesso dalla presenza degli impianti FER, ne esiste ancora una piccola porzione che non è stata interessata dalla realizzazione di impianti eolici e in cui, grazie ai limitati processi di antropizzazione, è ancora possibile rileggere alcune peculiarità di un paesaggio ormai quasi dimenticato meritevole di essere tutelato in difesa dei significativi valori naturalistici, paesaggistici e storico-ambientali di cui è testimone.

A completezza delle argomentazioni si evidenzia, infine che con D.D. n. 162 del 2014 la Regione Puglia ha stabilito che l'area d'interesse per la valutazione degli impatti cumulativi derivanti dalla realizzazione degli impianti FER sul patrimonio culturale fosse estesa ad un raggio pari a 20 km di distanza da ciascun aerogeneratore. L'area di indagine così delimitata rappresenta una zona di visibilità teorica al cui interno si



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

devono sviluppare ulteriori approfondimenti di analisi e in riferimento alla quale deve essere condotta una precisa valutazione sull'incidenza dell'opera da sviluppare, sia in termini quantitativi e qualitativi. Più nello specifico è opportuno ricordare, citando la D.D. sopra menzionata, che nel raggio dei 20 km *“la valutazione paesaggistica dovrà considerare le interazioni dell'impianto di progetto in riferimento agli altri impianti presenti nel territorio di riferimento, sotto il profilo della visibilità, della fruibilità e della sostenibilità che la trasformazione dei progetti proposti produce sul territorio in termini di prestazioni, dunque anche in detrimento della qualificazione e valorizzazione dello stesso. Dovrà essere attentamente valutata l'incidenza della trasformazioni indotte da tutti gli impianti del dominio sulla percezione sociale dei paesaggi e sulla fruizione dei luoghi identitari che contraddistinguono l'unità di analisi. (...) la trasformazione introdotta dall'insieme dei progetti in valutazione nel territorio di riferimento non dovrà interferire con l'identità di lunga durata dei paesaggi e quindi con le invarianti strutturali”*.

Da questa specifica si deduce non solo che la valutazione debba essere l'intero area avente raggio di 20 km da ciascun aerogeneratore, ma anche che le considerazioni da sviluppare non debbano solo tenere conto dei dati quantitativi, ma debbano essere condotte con una visione sistemica ed olistica a partire dalle prescrizioni introdotte dalla pianificazione regionale in riferimento agli ambiti di paesaggio. In questo senso è necessario valutare le previsioni del PPTR su ciascun ambito interessato, attraverso l'analisi degli specifici *Obiettivi di Qualità* delineati che, a loro volta, si articolano in *Indirizzi e Direttive* nonché delle relative Figure territoriali per le quale il PPTR della Regione Puglia individua *“Regole di riproducibilità delle Invarianti strutturali”*.

Non si sollevano obiezioni sulla modalità con cui il proponente ha affrontato la valutazione degli impatti cumulativi in relazione alla compresenza di impianti, poiché è appunto tenuta ad analizzare gli aerogeneratori *“già dotati di titolo autorizzativo alla costruzione e all'esercizio”*, che siano *“provvisi anche solo di titolo di compatibilità ambientale”* o *“che siano già oggetto di lavori di autorizzazione in corso”* precisando che *“l'elenco degli impianti..., a carico della singola iniziativa progettuale, è reso accessibile ai soggetti interessati (...) attraverso l'accesso all'anagrafe F.E.R. georeferenziato disponibile sul S.I.T. Puglia”*; ma appare opportuno rimarcare che l'amministrazione esaminatrice ha il compito, come anche correttamente ribadito anche dall'art. 2 della DGR della Puglia n. 2122/2012 (*“Anche al fine di pervenire alla valutazione degli impatti cumulativi e alla loro applicazione omogenea su tutto il territorio regionale, nonché di orientare le valutazioni in capo alle diverse autorità competenti, è necessario disporre di una base comune e condivisa di informazioni che comprenda anche il complesso dei progetti realizzati, di quelli già muniti del provvedimento di autorizzazione unica, di quelli in corso di valutazione e di quelli ancora da valutare”*), di tenere *«in opportuna considerazione gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di più impianti»* (D.M. 10/09/2010), valutando non solo quelli già realizzati, autorizzati e in via di autorizzazione, ma anche quelli in corso di valutazione nell'Area Vasta d'Indagine di riferimento. Conseguentemente questa Direzione generale ha considerato, per l'analisi degli impatti cumulativi, anche l'impianto di Ascoli Satriano per il quale la società Wind Energy Ascoli s.r.l. ha presentato istanza di valutazione ambientale in data 10/05/2018 ed attualmente in corso di istruttoria VIA;

- in riferimento ai **punti 2 e 3 – Beni architettonici e paesaggio** delle Osservazioni, va evidenziato che l'analisi dell'impatto paesaggistico non si esaurisce all'interno del perimetro del vincolo, ma contempla anche le condizioni del contesto circostante e delle aree viciniori; a tal proposito è opportuno richiamare la Sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI n. 1144/2014, per la quale gli impianti eolici sono da considerare opere di grande impatto visivo e, pertanto, vale il cosiddetto effetto di *“irradiazione”* del regime vincolistico



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

che assiste i beni paesaggistici allorquando vengono in rilievo opere infrastrutturali di rilevante impatto sul paesaggio, da intendersi quale *proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo*; in aggiunta, anche la più recente espressione del Consiglio di Stato Sez. IV con sentenza n. 02523 del 18 aprile 2019, in riferimento al controllo che in generale gli organi di questo Ministero devono esercitare, anche sulle procedure di VIA, in relazione ai beni paesaggistici di cui alla Parte III del D. Lgs. n. 42 del 2004, precisa che “*siffatto controllo si estrinseca anche sulle aree esterne di interferenza, nei limiti in cui ciò sia funzionale e strumentale alla conservazione del bene paesaggistico tutelato*” con chiaro riferimento anche alle aree “*viciniori non sottoposte a vincolo*”; nello specifico, analizzando l’elaborato grafico di progetto allegato alla Relazione paesaggistica “*Elaborato grafico con punti di presa delle foto e foto-inserimenti*” a cui la società fa richiamo, si osserva che, nella quasi totalità degli scenari rappresentati – si faccia eccezione per la *Pan11: Panoramica scattata dalla SP103 verso loc. Catenaccio* – quello che ne risulta è un paesaggio allo stato attuale non ancora compromesso dalla presenza degli impianti FER, che pertanto deve essere a maggiore ragione preservato, secondo le funzioni di questo Ministero;

- in riferimento al **punto 4 – Beni architettonici e paesaggio** delle Osservazioni, la vista *Pan04* contenuta all’interno dell’elaborato progettuale *Elaborato grafico con punti di presa delle foto e foto-inserimenti* evidenzia come la percezione visiva dell’impianto risulterebbe totale dai margini dell’abitato di *Castelluccio dei Sauri*, più precisamente a partire da un punto definito “panoramico” dalla stessa società. Le distanze contenute (1,8 Km dal più vicino aerogeneratore), la dimensione degli aerogeneratori e la visuale aperta, infatti, fanno in modo che siano ben visibili tutti i 12 elementi di progetto che vanno ad aggiungersi agli altri impianti esistenti. Si evidenzia, inoltre, che quand’anche fossero posizionati in modo da non creare l’effetto selva (e a parere di questo Direzione generale l’effetto selva si genera), sicuramente costituirebbero un forte elemento detrattore del paesaggio e una fonte di compromissione della percezione della valle; dal *Castello di Deliceto* -bene tutelato dalla Parte II del D. Lgs n. 42 del 2004- appare evidente che la realizzazione dell’impianto in esame, seppure ad una distanza di ben 9 km, andrebbe a segnare un ulteriore aggravamento in termini di percezione del paesaggio circostante – un’ampia vallata che si apre al di sotto dei rilievi che la circondano- già compromesso dalla presenza di altri aerogeneratori per i quali non è sufficiente l’ipotetica funzione di “assorbimento percettivo” dallo sfondo (che sia esso relativo al cielo o alle scarpate) in quanto, nonostante le distanze, le dimensioni complessive degli aerogeneratori e la posizione elevata del punto di vista, fanno in modo che la loro percezione sia evidente;

- in merito al **punto 5 – Beni architettonici e paesaggio** delle Osservazioni si richiama la vista *Pan03: panoramica scattata da Palazzo D'Ascoli* dell’elaborato di progetto *Elaborato grafico con punti di presa delle foto e foto-inserimenti* in cui appare del tutto evidente e tutt’altro che “marginale” la compromissione visiva del paesaggio circostante che si avrebbe a partire da questo punto di vista privilegiato rappresentato dal complesso architettonico tutelato ai sensi della Parte II del D. Lgs n. 42 del 2004. Dalla fotosimulazione fornita dal proponente infatti si evince che il bene tutelato, in posizione elevata rispetto all’intorno, è ad oggi inserito in paesaggio ancora sgombro da elementi detrattori, in cui è ancora possibile rileggere le peculiarità di una tradizione agricola di cui lo stesso bene è testimone; si tratta, infatti, di complesso architettonico che conserva un’antica masseria ed una chiesa situati al crocevia dei percorsi della transumanza, in un paesaggio a carattere prevalentemente agricolo la cui integrità deve essere salvaguardata e valorizzata;

- in riferimento a quanto la società rappresenta al **punto 6 – Beni architettonici e paesaggio** delle Osservazioni, relativamente alla *non interferenza diretta* con gli elementi rientranti fra gli *Ulteriori Contesti*



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Paesaggistici segnalati dal PPTR e riportati nella comunicazione dei motivi ostativi di cui alla nota prot. n. 17444 del 10/06/2020 di questa Direzione generale, seppur non vi siano interferenze dirette, la presenza diffusa di tali UCP, principalmente masserie e aree a rischio archeologico, è testimonianza del fatto che si tratta di matrici connotative della struttura del paesaggio; pertanto la compromissione di alcuni visuali in relazione a tali UCP, come enucleato nella comunicazione dei motivi ostativi, costituirebbe un elemento detrattore del contesto paesaggistico; nello specifico invece, a partire dalla *Masseria Posticchio* (cfr. *Panoramica 14 _ Vista dalla SP 104 in prossimità della Masseria Posticchio (a sinistra dell'immagine) in località Sterparo*, elaborato *GE.CDS01.PD.9.2*) l'impatto della realizzazione degli aerogeneratori di progetto sul contesto circostante – al momento apparentemente non compromesso – appare del tutto evidente; immediata è la percezione, in primo piano, dell'aerogeneratore più vicino WTG C7 e del più lontano il gruppo C5, C4, C3, C6; relativamente, invece, alla percezione che si avrebbe a partire dalla *Masseria Catenaccio* (cfr. *Panoramica 15 _ Vista dalla SP 103, in prossimità della Masseria Catenaccio*, elaborato *GE.CDS01.PD.9.2*) non solo risulta perfettamente visibile la presenza di almeno 9 aerogeneratori, ma la loro sovrapposizione agli elementi già presenti contribuisce ad accrescere l'“effetto selva” che appare del tutto non “scongiurato”; si rappresentano situazioni analoghe per le aree a rischio archeologico citate considerando soprattutto le brevi distanze e le significative dimensioni degli aerogeneratori;

- in merito a quanto osservato ai **punti 7 e 8– Beni architettonici e paesaggio** appare opportuno ribadire quanto già chiarito in riferimento all'impatto degli aerogeneratori di progetto in relazione al bene tutelato Palazzo D'Ascoli; le fotosimulazioni di progetto richiamate (*Pan 07 e Pan 13 elaborato GE.CDS01.PD.9.2*) rappresentano infatti un paesaggio in cui i pochi segni di antropizzazione costituiti da strade interpoderali ne rendono ancora percepibili le peculiarità e la vocazione prevalentemente agricola; è alla salvaguardia di questo paesaggio che è volta la valutazione di questa Amministrazione; con particolare riferimento alla percezione lungo i tratti delle strade a valenza paesaggistica –si ricorda che il tracciato della SP 110 coincide con il *Tratturello Cerignola-Ponte Bovino*- si rappresenta che l'art. 85 co.1 delle NTA del PPTR definisce le strade a valenza paesaggistica, che “*Consistono nei tracciati carrabili, rotabili, ciclo-pedonali e natabili dai quali è possibile cogliere la diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi che attraversano paesaggi naturali o antropici di alta rilevanza paesaggistica, che costeggiano o attraversano elementi morfologici caratteristici (serre, costoni, lame, canali, coste di falesie o dune ecc.) e dai quali è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati di elevato valore paesaggistico*”; da cui si deduce l'importanza di azioni volte a salvaguardare il contesto territoriale di riferimento limitando la presenza di elementi detrattori del paesaggio e assicurandone, al contrario, la valorizzazione;

- in merito alle considerazioni espresse dal proponente al **punto 9 – Beni architettonici e paesaggio** delle Osservazioni sul “*nuovo paesaggio dell'energia*”, preme rilevare che tale questione dovrebbe essere affrontata in modo organico, avendo una visione programmatica della localizzazione degli interventi, per distribuirli con razionalità nel territorio e nel paesaggio, evitando di procedere per disordinata sommatoria dei singoli interventi lasciati all'iniziativa dei vari proponenti e che, nonostante le accortezze progettuali possibili, costituiscono di fatto un elemento detrattore del paesaggio. A tale riguardo si evidenzia, ad esempio, quanto indicato dal D.M. 10/09/2010 e dal PPTR in merito alla preferibile ubicazione degli impianti eolici in aree degradate da riqualificare (*Allegato 4 “Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio” –D.M 10/09/2010 “Per quanto riguarda la localizzazione dei parchi eolici caratterizzati da un notevole impegno territoriale, l'inevitabile modificazione della configurazione fisica dei luoghi e della percezione dei valori ad essa associati, tenuto conto dell'inefficacia*



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

di misure volte al mascheramento, la scelta della localizzazione e la configurazione progettuale, ove possibile, dovrebbero essere volte, in via prioritaria, al recupero di aree degradate laddove compatibile con la risorsa eolica e alla creazione di nuovi valori coerenti con il contesto paesaggistico. L'impianto eolico dovrebbe diventare una caratteristica stessa del paesaggio, contribuendo al riconoscimento delle sue specificità attraverso un rapporto coerente con il contesto. In questo senso l'impianto eolico determinerà il progetto di un nuovo paesaggio");

- relativamente a quanto evidenziato al **punto 10 – Beni architettonici e paesaggio** delle Osservazioni appare necessario chiarire che le valutazioni che questa Direzione Generale è chiamata a formulare si devono certamente basare su aspetti oggettivi (quali presenza sul territorio di aree e beni tutelati ai sensi della Parte II e III del D. Lgs n. 42 del 2004, consumo di suolo, riferimenti a precise prescrizioni e normative), ma è altrettanto indispensabile fornire anche osservazioni che facciano riferimento agli aspetti di percezione e fruibilità del paesaggio di riferimento, materia quest'ultima che ha alla base una dimensione fluida, dinamica e sensoriale, per natura difficile da schematizzare e descrivere attraverso rigidi criteri quantitativi e oggettivi. Il riferimento, dunque, ai dati relativi alla Superficie agricola utilizzata (SAU), seppur possano essere importanti per una ricostruzione precisa dell'impatto dell'impianto eolico in oggetto, non possono certamente fornire un quadro esaustivo dell'impatto stesso dal punto di vista della percezione e della salvaguardia dell'integrità delle componenti paesaggistiche; anche perché la valutazione della compatibilità di un singolo impianto non può considerare solo il parametro della densità nella superficie del territorio comunale dove esso è ubicato; tanto è vero che le valutazioni sugli impatti sono state estese dal legislatore all'AVI, la cui estensione prescinde evidentemente dai confini comunali.

- relativamente alle osservazioni di cui al **punto 11 – Beni architettonici e paesaggio** l'aver evitato la localizzazione dell'impianto "all'interno e in prossimità delle aree soggette a tutela ambientale e paesaggistica" risponde in parte a prescrizioni normative ben precise, in quanto le aree paesaggistiche sono classificate come "aree non idonee" ai sensi del DM 10/09/2010, come stabilito con Regolamento Regionale del 30 dicembre 2010, n. 24; non solo, è opportuno precisare che "l'applicazione delle previsioni richiamate" (cfr. quanto la Direzione generale riporta nella suindicata nota prot. n. 17444 del 10/06/2020 relativamente a quanto contenuto nella "Sezione B.2.3.1 Sintesi delle invarianti strutturali della Figura territoriale" del PPTR) non si giustifica solo in presenza di aree o beni tutelati, ma in relazione a qualsiasi trasformazione territoriale ricadente dell'ambito della Figura territoriale di riferimento; gli elementi di criticità rilevati da questa Direzione generale in relazione alle Invarianti delle figure territoriali del PPTR non appaiono ridimensionati dalle Osservazioni del proponente che si limitano in modo assertivo a negarne gli aspetti critici;

RITENUTO pertanto di dover richiamare, ribadire e confermare quanto già formulato nel merito con nota prot. n. 17444 del 10/06/2020, relativa alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art 10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i.;

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competenti ed il contributo istruttorio del Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla società Wind Energy Castelluccio S.r.l. nel corso del procedimento, questa **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio** esprime



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"




Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V


parere tecnico-istruttorio negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Wind Energy Castelluccio S.r.l. per la realizzazione di un impianto eolico della potenza pari a 43,20 MW, sito nel comune di **Castelluccio dei Sauri (FG)** e relative opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel Comune di Deliceto (FG).

Il responsabile del procedimento


U.O.T.T. n. 7 - Arch. Francesco Eleuteri 
(tel. 06/6723.4831 – francesco.eleuteri@beniculturali.it)

Il funzionario istruttore


Arch. Gilda Di Pasqua 
(tel. 06/6723.4166 – gilda.dipasqua@beniculturali.it)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V

Arch. Roberto Banchini



IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Federica Galloni



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"